COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . 821, 823, 824, 825, 826, 827
MAGNO MICHELE 822, 825, 826
DE LEONARDIS. 823, 824, 825
GOMEZ D'AYALA 823, 825
TRUZZI 824, 825, 827
AVOLIO 824, 825, 827
MICELI 825, 826, 827
SCHIAVON 826
GRIFONE 826
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 826

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

IOZZELLI e PENAZZATO: Sull'affrancazione delle colonie miglioratarie. (102);

COMPAGNONI ed altri: Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio. (214);

COMPAGNONI ed altri: Norme per le determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio. (228);

CALASSO ed altri: Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi. (1018);

SIMONACCI: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie. (1823) 827
PRESIDENTE, *Relatore* . . 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 837
DANIELE 828, 829, 830, 833, 836
TRUZZI 832, 833
PREARO 832
COMPAGNONI 833, 837
DE LEONARDIS. 834, 835, 836
MICELI 834, 835, 836
AVOLIO 834, 836
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 835
GOMEZ D'AYALA 837

Votazione segreta dei disegni di legge:

Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4315);

Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4316) 838
PRESIDENTE 838

La seduta comincia alle 10.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa che ci pervenga il parere che la Commissione Giustizia sta elaborando sulle proposte di legge relative alle colonie migliorata-

tarie, mi pare che la Commissione potrebbe intanto esaminare altri provvedimenti. Figurano all'ordine del giorno della seduta odierna due proposte di legge: una del senatore Angelilli, che è già stata approvata dal Senato, recante una « Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne », e un'altra dell'onorevole Franzo ed altri, che reca invece una « Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16 lettera *a*) e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (4310).

La proposta di legge del senatore Angelilli, l'abbiamo già esaminata in Commissione; però abbiamo dovuto limitare il nostro esame perché la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.

Il Governo propone, ora, una nuova formula per la copertura finanziaria, che individua la copertura stessa nelle disponibilità derivanti dalla gestione dell'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati. Se siamo d'accordo potremmo inviare questa nuova formula alla Commissione Bilancio per sollecitarle un nuovo parere.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Figura poi ancora nel nostro ordine del giorno come ho già detto una proposta di legge dell'onorevole Franzo in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16 lettera *a*) e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Il regolamento alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 (sul credito agraria), dispone – all'articolo 55 – che la concessione della quota di contrbiuto a carico dello Stato « è dovuta per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche quando il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purché risulti accertato che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali il mutuo fu concesso ». Tale norma, costantemente applicata, ha consentito alla ditta mutuataria, in caso di estinzione anticipata del debito, di ottenere dall'istituto mutuante, ad avvenuto collaudo delle opere e dopo l'emissione del provvedimento di liquidazione del concorso statale, lo sconto, al valore attuale, delle residue annualità di contributo aventi scadenza successiva alla data dell'estinzione medesima. Analogo beneficio non è stato previsto dal cennato regolamento anche per le operazioni di esercizio, non essendo contemplato dalla precedente legislazione del 1928 un concorso dello Stato negli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine. In sostanza, questa possibilità di sconto anticipato, per tutta la durata del prestito, è prevista soltanto per gli interessi di miglioramento. La proposta di legge dell'onorevole Franzo chiede che essa sia valida anche per i prestiti di esercizio che noi abbiamo consentito attraverso il Piano verde. È una proposta di legge, questa che io sottopongo ora all'esame della Commissione, perché essa deliberi di chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente, vorrei dire qualcosa sull'ordine dei lavori, per quanto riguarda le prossime sedute. Da alcuni anni giacciono presso la nostra Commissione due proposte di legge presentate rispettivamente una dall'onorevole Bonomi (2845) e l'altra da me (2986), che regolano la cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero. Ora noi sappiamo che non è stato ancora stabilito un prezzo per le barbabietole conferite nell'annata 1962. Vi è perciò malcontento, fermento, agitazione fra le masse numerose dei bieticultori italiani. In passato – nelle campagne del 1960, del 1961 – noi stabilimmo il prezzo delle barbabietole con apposite leggi. Io credo che analogamente si debba procedere per le barbabietole conferite nella campagna 1962, perché se il Parlamento viene sciolto senza che le trattative fra bieticoltori ed industriali arrivino in porto e senza che sia provveduto adeguatamente, non so che cosa succederà. Gli industriali in quel caso potranno meglio difendere le loro posizioni di intransigenza, mettendo i bieticultori in difficoltà veramente molto serie e gravi. Perciò io chiedo che queste due proposte di legge siano messe all'ordine del giorno delle prossime sedute. Potremmo anche provvedere solo ad uno stralcio dalle proposte di legge, che affrontavano questioni varie e diverse; in ogni caso dobbiamo almeno affrontare il problema del prezzo di cessione dell'annata 1962.

Vi sono poi altre due nostre proposte di legge presentate alla Camera e assegnate alla Commissione da molto tempo: una è dell'onorevole Miceli (3440), e si riferisce al passaggio in enfiteusi delle terre incolte e mal coltivate assegnate alle cooperative agricole.

L'altra è la proposta di legge dell'onorevole Grifone n. 943 che contempla l'abrogazione dei censi, di livelli, delle prestazioni gratuite. Per ambedue queste proposte chiediamo un sollecito esame.

DE LEONARDIS. Da parte mia sollecito la discussione delle due proposte di legge De Marzi Fernando (2714) e Borin (3042) sugli sfarinati e paste, già approvate in comitato ristretto, e inoltre sollecitate anche dagli interessati.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali inoltre le sezioni speciali per le controversie agrarie. La mia parte ha presentato poco tempo fa una proposta di legge per colmare la lacuna provocata dalla sentenza della Corte. Ritengo che sia urgentissimo provvedere, altrimenti ci troveremmo di fronte a serie difficoltà. Per quanto riguarda la sollecitazione fatta dall'onorevole Magno, credo che la questione sia molto complessa. Dobbiamo affrontare seriamente come determinare ora il prezzo delle barbabietole sul piano nazionale. Ho detto che la situazione è notevolmente complesso, perché, in effetti, si ha questo fenomeno: nell'Italia Meridionale, gli industriali saccariferi, vengono a creare nuovi stabilimenti, sollecitati evidentemente dal maggior grado saccarino delle nostre barbabietole. Quindi, nella determinazione del prezzo, bisogna tenere presente questo fatto, perché chi viene a essere danneggiato sono i bieticoltori e, di converso, favoriti gli industriali saccariferi.

Vi è anche all'ordine del giorno, onorevole Presidente, la proposta di legge Scarascia e Chiatante, n. 3519 che presenta dei caratteri estremamente importanti, appunto perché elimina delle incongruenze che si sono venute a creare durante la realizzazione della riforma. In quanto relatore sarei anche in condizione di poter fornire dei dati interessanti ed importanti per quanto riguarda appunto gli edifici e i servizi pubblici, i borghi, eccetera, che la riforma ha voluto, e che ora, in effetti, non essendo più curati, non ricevono quella manutenzione che sarebbe necessaria, e stanno degradando. Lo stesso può dirsi anche per quanto riguarda le scuole. Questa proposta di legge è molto importante e ritengo sia necessario che completi il suo *iter*, sulla base di un accordo fra le varie parti della Commissione.

GOMEZ D'AYALA. Mi riferisco direttamente alla prima parte dell'intervento dell'onorevole De Leonardis. Noi, già nel corso della precedente seduta, avemmo occasione di sollecitare il Sottosegretario onorevole Sedati perché ci facesse conoscere l'opinione del Governo sulla recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alle sezioni specializzate.

La quale Corte, per altro, pare sia incorsa anche in una svista, dichiarando incostituzionale non solo le norme in virtù delle quali sono istituite le sezioni specializzate per l'equo canone, ma anche quelle che presiedono alla proroga dei contratti agrari mentre fra esse, com'è noto, non esiste alcun collegamento legislativo, salvo il fatto che sono istituite con criteri analoghi.

Anche noi abbiamo presentato una proposta di legge per la ricostituzione di queste sezioni specializzate. Tuttavia, poiché, per l'atteggiamento assunto dal Ministero dell'agricoltura nell'applicazione della legge, si è giunti al superamento di numerosi termini che erano fissati dalla legge stessa – quelli per la costituzione delle commissioni tecniche provinciali, quelli per l'emanazione del regolamento per la commissione centrale che, sebbene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio, porta la data del 15 ottobre, quello per la diramazione delle direttive che la commissione tecnica centrale deve dare, nonché il termine – infine – che è assegnato alle commissioni provinciali per l'emissione delle loro determinazioni in relazione alle scadenze consuetudinarie nelle singole zone – noi riteniamo che sia opportuno, anzi indispensabile, e l'abbiamo chiesto nella nostra proposta di legge, che si provveda alla proroga di questi termini. E con la nostra proposta abbiamo suggerito anche alcuni criteri per ristabilire la legalità in questo campo.

Ci permettiamo pertanto di sollecitare la Presidenza della nostra Commissione perché in ogni caso, chieda alla Presidenza della Camera che del provvedimento o dei provvedimenti sulle sezioni specializzate sia investita la Commissione Agricoltura in sede primaria, in quanto anche se si tratta di materia di ordine processuale, v'è un fermo collegamento con questioni strettamente connesse all'applicazione della legge per l'equo canone. In ogni caso, la nostra Commissione dovrebbe chiedere, a nostro avviso, l'assegnazione delle proposte di legge in sede legislativa o, in linea subordinata alle commissioni riunite tra Giustizia e Agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in aggiunta alle indicazioni già fatte devo preannunciare anche altri provvedimenti urgenti, e cioè: un provvedimento di finanziamento degli enti di riforma, già presentato alla Ca-

mera (n. 4408) e assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa; una proposta di legge del Senatore Ferrari (4409) che riguarda gli enti di irrigazione della Puglia e Lucania; già approvata dalla VII Commissione Agricoltura del Senato ed a noi assegnata in sede legislativa. Vi è poi un importante disegno di legge (n. 4423) asegnato si alla nostra Commissione, ma la cui competenza primaria è contesa tra la nostra e la I Commissione, riguardante il riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato e che corrisponde a voti da noi fatti più volte, in sede di discussione dei bilanci, della legge sulla montagna ecc.

DE LEONARDIS. Fra le leggi che il Presidente ha ricordato, devo sottolineare per la sua importanza, quella sui finanziamenti degli enti di riforma, specialmente perché è necessario creare questo finanziamento per poter mantenere in vita gli enti, altrimenti, essi non saranno più in grado di proseguire nella realizzazione dei lavori in corso, che è necessario siano attuati.

PRESIDENTE. Tutti questi provvedimenti che ho rammentato, approvati dal Senato, sono state assegnati alla nostra Commissione in sede legislativa, con il parere della V Commissione Bilancio. Circa la proposta Scarascia n. 3519, la discussione è sospesa. Se si riesce a trovare una formula conciliativa, la proposta di legge però potrebbe essere approvata celermente.

Quanto alle sezioni specializzate, sono state presentate tre proposte di legge: una dell'onorevole Bonomi, una dell'onorevole Gomez d'Ayala ed un'altra degli onorevoli Bignardi e Daniele. Indubbiamente, l'attuale procedura è carente nei confronti dell'ordinamento giurisdizionale. È un argomento sul quale è indispensabile un intervento della Commissione giustizia, o in forma di parere, o in forma di competenza associata alla nostra, se non addiritura primaria.

Noi cercheremo di ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, pur considerando che la procedura a commissioni congiunte comporta sempre una discussione più lunga. In ogni modo, a noi sarà certo richiesto il parere.

Per quanto riguarda le proposte di legge De Marzi e Borin sugli sfarinati e le paste, il comitato ristretto che è stato costituito per l'esame di questi provvedimenti, ha esaurito i propri lavori redigendo il proprio testo. Si tratta ora di poter riunire le tre commissioni, Agricoltura, Industria e Igiene e sanità, insieme, cui sottoporre i risultati del lavoro del comitato ristretto. Poiché mi pare che i risultati dell'elaborazione del comitato ristretto siano stati approvati all'unanimità dai componenti del comitato stesso, credo che la discussione in Commissione non dovrebbe andare troppo per le lunghe.

Quanto alla proposta Miceli n. 3440, sulle terre incolte, si tratta di una questione che possiamo senz'altro esaminare e mettere all'ordine del giorno.

Quanto alle prestazioni fondiarie (proposte di legge Grifone n. 943), possiamo pure metterla all'ordine del giorno; è mia personale impressione, però, che la competenza in materia non sia nostra ma della Commissione Giustizia, e difatti vi è una rivendicazione in tal senso da parte di quella Commissione. Per quanto riguarda la questione saccarifera, in fine, vorrei che l'onorevole Sottosegretario Sedati ci dicesse qualcosa in merito.

TRUZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio pensiero solo a proposito delle proposte di legge riguardanti le sezioni specializzate. Confesso che, data la situazione, non farei nessuna questione di priorità di competenza tra la nostra e altre Commissioni. Questo aspetto del problema, ormai, in questo momento, m'interessa poco, perché mi rendo conto che il tempo a nostra disposizione è limitatissimo, in quanto la legge deve essere approvata dai due rami del Parlamento. Io mi sono permesso di sollecitare la cosa anche presso la Presidenza della Camera. Mi è stato detto che, comunque, non si potrà evitare il parere della Commissione affari costituzionali. Pertanto io proporrei semplicemente quanto segue: che la Commissione agricoltura esprima un voto di urgenza (e che il nostro Presidente sia incaricato di andarlo a riferire al Presidente della Cameera) perché i provvedimenti siano deferiti in sede deliberante non importa a quale o a quali Commissioni. Per conto mio accetto anche la competenza primaria della Commissione Giustizia, con il parere nostro beninteso, se ciò rappresenta la condizione per approvare rapidamente il provvedimento.

AVOLIO. Vorrei fare due proposte. La prima riguarda l'insieme dei nostri lavori. Cioè: fissare una scala di priorità molto rigida sulle proposte di legge che dobbiamo approvare. Ora noi abbiamo fatto uno schema e abbiamo visto quello che ci sembra più urgente; però, tra le cose urgenti, ve ne sono alcune ancora più urgenti; quindi, secondo il mio parere, sarebbe giusto che, tenendo conto del tempo reale che abbiamo a disposizione, noi fissassimo una specie di calendario o una

scala di priorità nell'ambito di ciò che riteniamo più importante, in modo da organizzare il nostro lavoro, onde espletare e portare a buon fine quei provvedimenti che ci sembrano più utili e più indispensabili per la nostra agricoltura. Questa è la prima proposta.

La seconda proposta riguarda il problema della incostituzionalità di alcune norme della legge sull'equo canone.

Io so che sono state qui presentate alcune proposte: una di Gomez d'Ayala e mia, una di Truzzi e Bonomi, una di Bignardi, ecc. E siccome la materia ha trovato una larga unanimità nella Commissione, io vorrei, questa mattina, proporre quanto segue: cercare di mettere insieme vari provvedimenti, onde presentare, ad un primo esame della nostra Commissione, da farsi magari agli inizi della prossima settimana, un testo unificato.

Successivamente, sulla base di tale testo unificato che trovi concorde la maggioranza della nostra Commissione, potremo fare quella battaglia alla quale accennava Truzzi, cioè: o pretendere che esso sia assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione, o presentare il testo unificato alla sede che la Presidenza della Camera stabilirà, in modo da eliminare tutta la discussione circa l'abbinamento dei testi, la scelta del testo base, ecc.

Quindi credo che l'onorevole Presidente, questa mattina, potrebbe designare un comitato ristretto al quale demandare il compito di fondere in un'unica proposta le varie tesi che sono state prospettate nelle diverse iniziative parlamentari.

DE LEONARDIS. La competenza di chi è? Se è nostra, bene, altrimenti...

AVOLIO. La sostanza è questa: siccome vi sono tre poposte, vorrei che di esse se ne facesse una sola.

PRESIDENTE. Vi è prima la questione della competenza primaria.

DE LEONARDIS. La competenza è nostra, pregiudizialmente.

AVOLIO. La competenza, sarà stabilita più facilmente sulla base del testo unificato.

GOMEZ D'AYALA. Sono pienamente d'accordo con la sollecitazione del collega Truzzi per un intervento nei confronti della Presidenza, che segnali l'urgenza del problema. Noi, tutti insieme, stiamo facendo uno sforzo perché questa nostra consapevolezza dell'urgenza si traduca in una possibilità concreta di giungere, nel più breve tempo possibile, ad una definizione del problema. Intanto vi è la questione del parere della Commissione affari costituzionali. In secondo luogo, se la competenza viene attribuita alla Commissione Giustizia, non vi è da escludere che occorra il nostro parere: e tutto questo comporterà indubbiamente una certa perdita di tempo. Mi permetteri di suggerire, allora che al Presidente della Camera, fosse fatta presente l'opportunità della costituzione di una Commissione speciale composta pressapoco dai membri delle Commissioni Affari costituzionali, agricoltura e giustizia, in modo che si possa giungere, senza bisogno di pareri, alla definizione del problema in un periodo limitatissimo di tempo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, darò corso senz'altro a questa richiesta della Commissione Agricoltura perché l'urgenza del provvedimento venga adeguatamente rappresentata al Presidente della Camera.

Farò presente in modo adeguato quello che ha detto la Commissione. Essa ha convenuto che è estremamente urgente decidere su questo provvedimento, e quindi è importante che lo strumento della decisione sia trovato con altrettanta urgenza.

MICELI. Vi sono obiezioni all'idea della Commissione speciale?

TRUZZI. No, per me va bene tutto, purché si facciano le leggi alla svelta!

PRESIDENTE. Perché ritenete che vi possano essere difficoltà per l'approvazione delle nostre e delle vostre proposte? Per la presenza di elementi estranei alla materia?

GOMEZ D'AYALA. Io credo che i suggerimenti della Corte costituzionale siano molto larghi e tali da consentire ampio intervento legislativo.

TRUZZI. Ma la corte ha invalidato solo i criteri della designazione degli esperti. Gli esperti venivano designati dalle organizzazioni.

MAGNO MICHELE. Riassumendo, onorevole Presidente. Vi sono tre proposte di legge da inserire all'ordine del giorno delle prossime sedute: quelle sul prezzo delle barbabietole (Bonomi n. 2845 e Magno n. 2986), quella di Miceli (n. 3440) per l'affrancazione e il passaggio in enfiteusi dei terreni assegnati alle cooperative, e quella infine di Grifone che reca il n. 943.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la proposta di legge Miceli sulle terre incolte, ho già detto che non ho difficoltà a metterla all'ordine del giorno. Per ciò che si riferisce a quella Grifone sulle prestazioni fondiarie, ritengo che questa materia sia di competenza della Commissione Giustizia e non della nostra Commissione. Vi è difatti già una richiesta della Commissione Giusti-

zia in tal senso. Comunque è una proposta che merita la nostra considerazione.

SCHIAVON. Convengo sul fatto che vi è tanto lavoro da svolgere e che vi è spesso da attendere pareri di altre Commissioni. Però vi pregherei di tenere in considerazione che vi è anche un'altra legge, più volte sollecitata e per la quale vi è molto attesa: quella sulla riproduzione bovina.

MAGNO MICHELE. Ma è già all'ordine del giorno della seduta di oggi!

SCHIAVON. Non importa, se non la discutiamo. Essa è stata già approvata dalla Commissione agricoltura del Senato e la sua ritardata applicazione comporta danni incalcolabili.

GRIFONE. Onorevole Presidente, credo che noi dobbiamo arrivare ad una conclusione. Sono d'accordo con il collega onorevole Magno. Dobbiamo arrivare ad una conclusione sulle proposte che abbiamo fatto, Magno ed io, ma credo si debba prendere in considerazione anche la proposta del collega onorevole Avolio. Ma debbo anche aggiungere che non sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Presidente sulla sua valutazione per quanto riguarda la mia proposta di legge n. 943. Essa giace da quattro anni dinanzi al Parlamento. È strano che i colleghi della Commissione giustizia, come lei dice – ma io non ne so nulla – abbiano ad eccepire che la proposta è di loro competenza.

Ma io ricordo all'onorevole Presidente ed ai colleghi che, quando discutemmo dei livelli veneti, la legge fu approvata alla Commissione Agricoltura, ciò che – per analogia – dovrebbe accadere anche per la mia. Pertanto non comprendo questa eccezione sollevata in *extremis* se non nel senso che si tratta di un ulteriore pretesto per rinviare la discussione di un problema che del resto la stessa Conferenza dell'agricoltura ha messo in evidenza come uno dei problemi più annosi da risolvere. Lo stesso nostro collega, onorevole Truzzi, più di una volta, si è espresso in senso favorevole ad un provvedimento che ponga fine a queste vecchie forme di struttura feudale. Vi è dunque un largo consenso su questa proposta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dirò qualche cosa, molto brevemente, sul primo problema sollevato dall'onorevole Magno, e poi anche sugli altri. Per quanto riguarda il problema bieticolo, come l'onorevole Magno e tutti i colleghi sanno, la questione specifica relativa alla fissazione dei prezzi è una delle componenti del complesso problema bieticolo, che è complesso non solo nel nostro paese ma anche negli altri paesi europei. Si tenga presente che la produzione e il commercio dello zucchero sono protetti doganalmente e quindi si svolgono in un particolare regime, e ciò non solo in Italia, ripeto, ma anche negli altri paesi; tant'è che è in corso di predisposizione un apposito regolamento comunitario per disciplinare questo settore in maniera uniforme. E quindi noi dobbiamo esaminare questo problema nel suo complesso e non soltanto negli aspetti specifici.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti – esprimo in questo il pensiero del Governo – vi sono alcuni di questi disegni o proposte di legge la cui urgenza è di tutta evidenza, come per esempio quelli delle sezioni speciali, per l'equo canone, eccetera, e noi siamo favorevoli ad affrontarne sollecitamente la discussione. Ve ne sono altri che sono stati già approvati dalla Commissione e che attendono di essere approvati in Aula: anche questi sarebbe opportuno esaminarli con sollecitudine. Per altri, già posti all'ordine del giorno e poi rinviati, il Governo è favorevole ad assecondarne l'*iter* perché possano essere al più presto approvati. Per quanto riguarda poi i rapporti della Commissione Agricoltura con le altre Commissioni, noi non esprimiamo alcun avviso; però, se questi problemi di competenza fra le varie Commissioni potranno essere risolti, per favorire sollecitamente l'*iter* delle varie leggi che ci interessano, noi ne saremmo sodisfatti. Comunque, siamo a disposizione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Circa le barbabietole, Lei ha detto che si tratta di una questione complessa. È opportuno che vada avanti il provvedimento?

MAGNO MICHELE. Facciamo uno stralcio.

PRESIDENTE. Non è competenza soltanto nostra, ma anche della Commissione Industria.

MICELI. L'altra volta, il problema l'abbiamo trattato noi, e la Commissione Industria si è limitata a dare il parere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Comunque, su questo problema specifico, mi riservo di sentire il Ministero dell'industria.

MICELI. Onorevole Presidente, a conclusione di tutto questo, ritengo che Ella dovrebbe cercare di tradurre in atto quanto, in linea di massima, abbiamo stabilito. Sono stati sollecitati 8 provvedimenti: insieme al rappresentante del Governo, dovremmo comporli in una scala di priorità. E su alcuni siamo tutti d'accordo sull'urgenza.

PRESIDENTE. C'è un punto, sul quale siamo d'accordo: sono contraddistinti da urgenza i provvedimenti che vengono dal Senato, è bene che li approviamo, altrimenti rimangono in sospeso.

AVOLIO. Questo potrebbe essere un criterio di scelta ma non l'unico.

PRESIDENTE. Tutte le richieste che sono state fatte, le terrò presenti ai fini della compilazione dell'ordine del giorno.

MICELI. È anche una questione di convenienza. Se noi ci mettiamo d'accordo sui provvedimenti che richiedano una discussione, gli altri li possiamo approvare in modo pacifico.

Le dichiarazioni del Presidente, invece, non implicano ancora una scelta!

TRUZZI. Onorevole Miceli: mi pare che si può restare d'accordo nel senso che mercoledì noi saremo in grado di stabilire con maggiore chiarezza l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Assicuro la Commissione, comunque, che terrò nel debito conto le indicazioni fornite per l'elaborazione di un criterio di priorità in sede di formazione dello ordine del giorno per le prossime sedute.

Seguito della discussione delle proposte di legge: di iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (102); Compagnoni ed altri: Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio (214); Compagnoni ed altri: Norme per la determinazione dei canoni e per la affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio (228); Calasso ed altri: Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi (1018); Simonacci: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (1823).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato: « Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie »; Compagnoni, Lizzadri, Silvestri, Cianca, Vecchietti, Nannuzzi, D'Onofrio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Carrassi, Natoli Aldo, Ingrao, Venturini: « Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle province del Lazio »; Compagnoni, Silvestri, Cianca, Nannuzzi, D'Onofrio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Carrassi, Natoli, Ingrao: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio »; Calasso, Franco Pasquale, Avolio, Bianco, Cacciatore, Gullo, Bardini, Colombi Arturo Raffaello,, Compagnoni, Francavilla, Ferrari Francesco, Fogliazza, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno, De Lauro Matera Anna, Minasi, Monasterio, Pirastu, Pellegrino, Romeo e Speciale: « Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi »; Simonacci: « Sull'affrancazione nelle colonie miglioratarie ».

Sulle proposte di legge suddette, la Commissione Giustizia ha espresso in data odierna parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« Si ritiene necessario che:

a) pur facendo riferimento, come dato di riferimento, alle forme contrattuali esistenti nel Lazio, la norma presenti carattere di generalità;

b) venga rivisto il criterio di affrancazione onde assicurare un equo corrispettivo nella cui determinazione si tenga conto degli apporti di entrambe le parti;

c) sia precisato sotto quale profilo le leggi sulla piccola proprietà cittadina siano applicabili ».

In realtà la Commissione Giustizia si preoccupa di una questione che era stata prospettata anche dall'onorevole De Leonardis, e cioè: pur se ci si riferisce ad una determinata zona – mi pare che la Corte costituzionale, nella sentenza, si sia riferita al Veneto – le disposizioni emanate si debbano estendere, per analogia, anche alle altre parti del territorio nazionale, o meglio ai contratti di quello stesso tipo esistenti in altre parti del territorio nazionale. In secondo luogo, è detto, nel parere, deve essere rivisto il criterio di affrancazione, onde assicurare un equo corrispettivo nella cui determinazione si tenga conto degli apporti di entrambe le parti.

È sembrato, alla Commissione Giustizia, che il criterio indicato nell'articolo 4 non risponda al concetto di cui sopra, per cui essa ci invita a rivedere il criterio di affrancazione, onde assicurare appunto un equo corrispettivo. In terzo luogo – è detto – sia precisato sotto quale profilo le leggi sulla piccola proprietà contadina sono applicabili. Pare che vi sia qualche articolo delle leggi sulla piccola proprietà contadina – 1948 e successive – che non fa al caso; pertanto la Commissione giustizia dice che sarebbe bene richiamare le disposizioni fiscali, creditizie, di

previdenza, eccetera, in modo che non vi siano dubbi in materia. Questa mi pare la sostanza del parere che, per altro, come sapete, è sostanzialmente favorevole. Io credo sia inutile, a questo punto, riprendere la discussione generale, che ormai è già stata esaurita nelle altre precedenti sedute.

DANIELE. Onorevole Presidente, io non ho potuto, per ragioni di forza maggiore, intervenire nella discussione generale.

Anzitutto, desidererei domandare: redigendo questo testo concordato, si è voluto fare riferimento esclusivamente ai contratti di colonìa *ad meliorandum* – colonìa miglioratarìa, che hanno una durata secolare, come diceva l'onorevole Compagnoni, e che sono tipici esclusivamente del basso Lazio?

Dopo avere avuto una risposta in merito, io potrò esporre le mie perplessità sul testo concordato.

Insomma, ci si riferisce a questo contratto di origine secolare,medioevale, oppure si vogliono includere altri tipi di contratti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Esistono in Italia diversi tipi di contratti miglioratari, difficilmente definibili.

In mezzo a questa congerie di contratti, più o meno abnormi, si è ritenuto di potere individuare un tipo contrattuale, vivo specialmente nel Lazio, dove esso ha origini lontane tanto è vero che deve durare (per essere suscettibile di affrancazione) almeno 30 anni.

La Commissione Giustizia ha però, prospettato la necessità, ad evitare difficoltà di carattere costituzionale, che, qualora si riscontrino, nelle altre parti d'Italia, contratti di questo tipo, le norme della presente legge vadano anche ad essi applicate.

DANIELE. Ringrazio di questo chiarimento, che cioè, con la legge in esame non si regola soltanto, almeno come appare dalla formulazione del testo, un tipo di contratto specifico del Lazio, ma indiscriminatamente si regolano tutti i contratti di miglioria, di affittanza e di colonìa, localizzandoli al momento a tutto il Lazio, compreso il Lazio settentrionale, dove sembra che questo tipo di contratto non esista.

PRESIDENTE, *Relatore*. Esiste, esiste.

DANIELE. Vorrei richiamare l'articolo 1, del testo unificato dove si parla dei rapporti di miglioria. Essi possono essere contratti di colonìa e di affittanza. Eccoci di fronte ad una grande generalizzazione.

In detto articolo si stabilisce il possesso del fondo da oltre trent'anni, clausola questa che fa includere la maggior parte dei contratti.

Non si è tenuto conto che nell'Italia meridionale, dove, per i contratti miglioratari, si stabiliva la durata di 29 anni, esiste un regime di proroghe, che dura dal 1940, per cui, ad esempio, un contratto del 1910, che avrebbe, attualmente, la durata di 52 anni, può essere un contratto che non ha origini secolari, feudali o medioevali, ma solo uno di quei contratti che hanno largamente contribuito al miglioramento delle terre meridionali, per cui perfino alcuni Enti di riforma hanno prescritto l'adozione obbligatoria di questo tipo di contratti di miglioria.

Non si può dunque elaborare soltanto per il Lazio questa regolamentazione.

Domani, estendendo l'efficacia della legge su tutta l'Italia proprio per seguire le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, dovrete fare come si è fatto per i livelli, oppure dovrete presentare una ulteriore proposta di legge, in virtù della quale, non soltanto il Lazio, ma tutta l'Italia dovrà essere sottoposta a questa disciplina: ciò che mi pare assolutamente non possibile fare, specialmente con una legge di questo genere, nella quale vi sono molte incongruenze e clausole, che forse possono essere spiegate, se riferite soltanto a quei determinati tipi specifici di contratti, ma non possono essere assolutamente adottate per altri contratti di miglioria.

E che questa sia l'interpretazione da dare al tutto, è confermato anche dal secondo comma dell'articolo 1, in cui si dice che « sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo » e quindi qualsiasi contratto. Un contratto che è stato prorogato – e ve ne sono a decine di migliaia nell'Italia meridionale e probabilmente anche nel Lazio, per quanto io del Lazio non sia pratico – entrerebbe senz'altro nell'ambito di efficacia e di applicazione di questa legge.

È una considerazione, questa, che io mi permetto di sottoporre alla Commissione, perché, mentre noi pensiamo di poter soltanto regolarizzare una zona molto ristretto, un certo tipo di contratto, che anche a mio parere può essere regolarizzato – trattandosi di residui di origine medioevale – noi però, nel contempo, potremmo venire a sconvolgere tutta l'economia meridionale: ciò che certamente nessuna delle parti della Camera può desiderare!

E passiamo all'articolo 4, quello cioè in cui si stabilisce, al primo punto, che al miglioratario spetta una indennità commisurata al valore dei miglioramenti apportati al fondo; e, al secondo punto, che l'importo di tale indennità viene detratto dal capitale di affrancazione calcolato a norma dell'articolo 971 ultimo comma del Codice civile e delle leggi speciali. Ora, una delle lacune più gravi del testo predisposto, a me pare che sia proprio questa: mentre si stabilisce la trasformazione del contratto in contratto enfiteutico, anche se con un certo contrasto con le disposizioni del Codice civile, le quali prescrivono che l'affrancazione non può avvenire prima di venti anni dalla formazione del contratto stesso, nello stesso tempo non si stabilisce come questa trasformazione da contratto di miglioria in contratto di enfiteusi possa esser fatta! Su quale base si stabilisce il canone?

Io ritengo – ma ripeto, del Lazio non sono pratico – che, in questo tipo di contratto a cui noi crediamo di riferirci, ma al quale effettivamente non ci riferiamo, il miglioratario, il colono, ogni anno, deve dare una parte di prodotto al proprietario del terreno; quindi, questa parte di prodotto, è variabile. Un anno potrà essere dieci, un anno cinque, un anno può anche essere zero. Ora, chiedo: su quale base noi stabiliamo il canone? Questo è il punto fondamentale che non è stato indicato!

PRESIDENTE, *Relatore*. La media decennale.

DANIELE. Ma qui non è detto! È fatto solo riferimento alle leggi speciali.

PRESIDENTE, *Relatore*. Possiamo richiamare la legge del 1925.

DANIELE. Bisognerebbe farlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. La legge prevede la media decennale.

DANIELE. E come prezzi?

PRESIDENTE, *Relatore*. I prezzi sono previsti dalla legge: la media dei prezzi decennali. La legge del 1925 stabilisce le quantità medie e la media dei prezzi.

DANIELE. Bisogna tener conto che nel 1925 non c'erano le fluttuazioni e gli scivolamenti della moneta che si sono poi verificati. Noi dobbiamo salvaguardare gli interessi di tutte le parti in causa e non possiamo fare dei provvedimenti che poi si risolvano in ingiuste sperequazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'affrancazione oggi si opera sulla base della legge del 1925.

DANIELE. Io penso che nel 1962 non possiamo riferirci ad una legge di quaranta anni fa!

PRESIDENTE, *Relatore*. Anch'io ritengo che si renda probabilmente necessario rivedere tutte le leggi in materia di prestazioni...

DANIELE. Troppo spesso, ormai, ci riferiamo a leggi vecchie, del tutto sorpassate sia per ragioni economiche che politiche e sociali. Ed è strano che voi dobbiate sentirvi dire questo da me!

Inoltre come vengono valutate le migliorie?

Secondo quanto stabilisce l'articolo 4, si potranno anche verificare dei casi in cui, non solo il proprietario non si vedrà corrisposto alcun capitale di affrancazione, ma, per assurdo, potrebbe essere tenuto a corrispondere una somma al miglioratario. Quando, per esempio, si fosse costruita una casa di abitazione, magari anche vent'anni fa, a prezzi molto più bassi, come si potrà non valutarla tra le migliorie?

E, poi, che significato ha la frase: «spetta un'indennità commisurata al valore dei miglioramenti apportati al fondo in base alle spese, alle erogazioni di capitale, di lavoro, da lui sopportate?

Qui ci sono degli elementi difficilissimi da valutare. Se si vogliono indicare: « tutte le migliorie esistenti nel fondo » dico senz'altro che è un criterio errato e socialmente ingiusto.

In primo luogo, perché le migliorie sono effettuate in parte anche dalla proprietà, in secondo luogo, perché una parte delle migliorie deriva obiettivamente dalla fertilità naturale del fondo, per cui una pianta, piantata dai coloni, cresce più o meno bene soltanto se il terreno è più o meno fertile.

Poi, anche il proprietario, nel corso della conduzione a colonia, subisce delle perdite, che vengono compensate con la capitalizzazione delle migliorie stesse.

Perciò, è giusto che il capitale, rappresentato dalle migliorie, vada equamente suddiviso fra il proprietario e il colono.

Infatti, il contratto di miglioria stabilisce che, alla fine del contratto, una parte delle migliorie viene ricompensata e una parte rappresenta la corresponsione dei sacrifici, fatti dal proprietario, rinunciando, nei primi anni, alla sua parte di prodotti o ad una serie di prodotti negli anni in cui questi andavano man mano aumentando.

Posto ciò, io ritengo che si debba escludere il rimborso delle migliorie da parte del concedente a meno che egli stesso, quando vi sia stato un passaggio, come, in questi contratti secolari, si è verificato, non le abbia richieste al colono, perché molte volte può verificarsi anche questo. In tal caso, il proprietario paga una parte delle migliorie al colono uscente.

Non si esclude, in linea subordinata, che, eventualmente, debba essere rimborsata una parte delle migliorie.

Infine, dovrei far rilevare che il suolo ha un suo valore intrinseco, che è indipendente dalle migliorie apportate dal colono, e che molte volte dipende solo dall'ubicazione del fondo.

Potrebbe verificarsi che il fondo si trovi alle porte di Roma e, valga conseguentemente 100-200-300 mila lire al metro quadrato: in questo caso sarebbe enormemente ingiusto che si valutasse il valore del fondo sulla base del prodotto degli ultimi 10 anni e dal valore ricavato si togliessero le migliorie lasciando il resto al proprietario, perché se così si facesse il colono beneficierebbe di un illecito arricchimento.

Quindi, anche per quanto riguarda questo punto io penso che si dovrebbe aggiungere qualche clausola per la salvaguardia dei giusti interessi del proprietario.

In terzo luogo, noi vediamo che, all'articolo 5, viene stabilito che il proprietario, quando sia coltivatore diretto, non è soggetto all'efficacia della legge. Questo mi pare più che giusto ed io senz'altro lo sottoscrivvo, ma faccio un'altra ipotesi: quella in cui, sia il proprietario, sia l'attuale miglioratario (che può aver acquistato le migliorie da un altro colono che effettivamente le ha fatte, e che quindi può essere un capitalista, un commerciante, un industriale) non siano affatto coltivatori diretti. Ora – io domando – quale giustizia sociale è quella che consiste nel togliere il fondo ad un proprietario che non è coltivatore diretto (e questo, secondo voi, può essere un male) e darlo ad un altro che pure non è coltivatore diretto ? In ogni caso è ugualmente un male darlo a queste condizioni eccessivamente onerose !

Perciò mi pare che vi siano nella legge dei punti estremamente importanti che occorre studiare molto bene, onde evitare, prima di tutto, eventuali difetti di costituzionalità, che, per me, qui, sono numerosi e balzano evidenti a prima vista; in secondo luogo, per evitare di approvare un provvedimento che, mentre noi riteniamo sia limitato ad una ristretta zona d'Italia e a un ben definito tipo di contratto, si estende invece, a mio modesto avviso, a tutti i contratti miglioratari del nostro paese; in terzo luogo, occorre stabilire delle condizioni giuste. Io non chiedo delle speciali preferenze per gli attuali proprietari. Non sarebbe né giusto, secondo il mio concetto, né opportuno, date anche le tendenze attuali in campo sociale e gli indirizzi del progresso nel settore agricolo. Quindi, anche in questo campo, secondo il mio punto di vista, le migliorie o non dovrebbero essere valutate o dovrebbero esser valutate per quella parte che effettivamente spetta al miglioratario, mentre in ogni caso al concedente dovrebbe essere garantito il valore del terreno nudo che egli originariamente ha concesso. Se questo terreno nudo è suolo edificatorio, con l'aggiunta di quella parte di migliorie che, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico, nessuno può negare spetti anche a lui. Quindi prima di andare avanti nella discussione io avanzo una formale proposta di rinvio, affinché tutto il testo sia modificato. Ritengo che le mie non siano osservazioni di dettaglio avanzate soltanto allo scopo di ritardare la discussione del provvedimento o per cercare di modificarlo pretestuosamente; credo siano osservazioni fondate a cui prego gli onorevoli componenti della Commissione che eventualmente non fossero d'accordo di dare una risposta esauriente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è stata formulata una proposta di rinvio da parte dell'onorevole Daniele.

Chiedo all'onorevole Daniele se insiste perché essa sia posta in votazione.

DANIELE. Sì, insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dallo onorevole Daniele.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato da me predisposto. Do lettura dell'articolo 1:

« I rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo 4 del libro terzo del codice civile e nelle leggi speciali.

Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo ».

Alla fine del primo comma dell'articolo 1 si fa riferimento alle leggi speciali. Siccome

tale dizione è troppo generica, propongo di precisarla sostituendo le ultime parole del primo comma: « e nelle leggi speciali » con le seguenti: « e nella legge 11 giugno 1925, n. 998 e sucessive modificazioni e integrazioni ».

Do lettura dell'articolo 1 con la modificazione da me proposta:

« I rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo 4 del libro terzo del codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3 che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrante abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.

(*È approvato*).

ART. 3.

In deroga all'articolo 971 del codice civile, l'affrancazione può esercitarsi subito dopo la entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo unificato:

« Al miglioratario spetta un'indennità commisurata, secondo la convenzione o l'uso locale, al valore dei miglioramenti apportati al fondo, salvo diversa pattuizione espressa nel contratto.

L'importo di tale indennità viene detratto dal capitale di affrancazione calcolato a norma dell'articolo 971 ultimo comma del Codice civile e delle leggi speciali ».

Si è detto che questi rapporti di miglioria, benché abbiano carattere obbligatorio, sono considerati enfiteutici e, quindi, diventano affrancabili.

Abbiamo chiarito che l'affrancazione può essere esercitata anche subito dopo l'entrata in vigore della legge e che non si devono aspettare i 20 anni previsti dal Codice civile.

Il presupposto della legge è duplice, cioè che questi rapporti di miglioria devono essere duraturi da almeno trenta anni, che il possesso del fondo da parte del miglioratario insomma duri da trenta anni e che il miglioratario abbia apportato le migliorie secondo la convenzione e l'uso locale.

Abbiamo ritenuto che si possa procedere anche subito all'affrancazione.

Secondo la legge del 1925, l'affrancazione avviene capitalizzando la parte di prodotto, che è il canone attribuito al proprietario, che può essere, nell'enfiteusi, un concedente (qui, è un concedente).

Questo principio, secondo la legge dell'enfiteusi, si potrebbe applicare anche a questo rapporto.

Io invito a riflettere su questo punto: secondo questa legge, viene attribuita la proprietà del fondo al colono, il quale sta sul fondo stesso da trent'anni, ma non ha nessun diritto reale sul fondo, cioè non si trova nella situazione dell'enfiteuta, che lo ha acquisito attraverso un contratto con il proprietario.

Il colono non ha un diritto reale sul fondo, ma la legge glielo attribuisce, cioè si tratta di un trasferimento di proprietà: dal proprietario concedente al colono.

Perciò, bisogna dare un corrispettivo analogamente a quanto viene praticato per tutti i contratti, nei quali ci sono dei trasferimenti di proprietà.

Questo è un trasferimento coattivo e la Costituzione prevede che si dia un adeguato indennizzo.

Ora, esiste questa difficoltà: bisogna stabilire come deve essere fissato questo adeguato compenso, perché, se non c'è un adeguato corrispettivo, non viene rispettata una norma costituzionale. Nella norma, si parla di capitalizzazione della quota di prodotti del fondo spettante al proprietario.

Come avviene questa ripartizione dei prodotti del fondo in questa zona laziale, di cui abbiamo maggiore conoscenza?

Avviene attribuendo al proprietario una quota parte di prodotti e al colono un'altra diversa quota di parte del prodotto.

Generalmente, questa divisione varia secondo i comuni, secondo le zone, le colture prevalenti.

Per il soprassuolo, si attribuisce un terzo al proprietario e due terzi al colono; per il suolo, la ripartizione è diversa: mi pare che sia metà e metà.

Ad ogni modo, non si può fissare un criterio unico, perché il criterio varia da zona a zona.

Secondo la legge dell'enfiteusi, a base della capitalizzazione, cioè del prezzo da darsi al proprietario, si prendono il valore della quota parte di fondo, attribuita al porprietario, e una parte del prodotto, spettante sempre al proprietario, e si moltiplica per venti come previsto dalla legge generale.

Con questa norma, si capitalizza una quota parte del prodotto, proponendo che si detragga il valore dei miglioramenti.

Qual'è il fondamento di questa norma?

In questo contratto, il colono non ha un diritto sul fondo.

Non è come nell'enfiteusi, in cui praticamente la sostanza della proprietà è attribuita all'enfiteuta e il concedente ha solo piccoli diritti.

Qui, viceversa, il colono non ha un diritto sul fondo, ma invece, per contratto o per convenzione, alla scadenza del contratto, quando se ne va dal fondo, ha diritto al pagamento del valore delle migliorazioni che ha apportato; non però di tutte, ma di una parte del valore di esse e generalmente di questa parte del valore di esse che corrisponde alla quota di ripartizione dei prodottifl Non so se sono stato chiaro.

TRUZZI. Per me non è chiaro. Vorrei perciò un chiarimento. Con quella moltiplicazione per venti della quota spettante al proprietario, si ha il prezzo di riscatto, cioè il valore presuntivo di quella terra, e quello dovrebbe essere il prezzo. Da esso – per diventare proprietario – il colono detrae il valore dei miglioramenti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Secondo questo articolo 4, sì.

TRUZZI. Ma come viene calcolato il valore dei miglioramenti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Viene calcolato secondo il valore di stima, sulla base di una perizia tecnica.

TRUZZI. Mi pare strano che noi fissiamo un parametro per fissare il prezzo della terra e non stabiliamo un corrispondente parametro per fissare la detrazione. A che cosa si approderà. Forse a delle liti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Truzzi, mi consenta di continuare il mio discorso che giunge a quella stessa conclusione che è stata raggiunta ieri dalla Commissione Giustizia e che io sottopongo alla considerazione della Commissione Agricoltura. Arrivando a questo capitale di affrancazione, che viene determinato sulla base di una aliquota del frutto, si giunge ad una certa somma. Da tale somma si detrae quella parte del valore delle migliorie che, per consuetudine o per contratto, è riconosciuta al colono. E come si valutano queste migliorie poi si vedrà.

L'osservazione della Commissione Giustizia è questa: che, capitalizzando sulla base di una parte del frutto (non sull'intero frutto), e detraendo poi il valore delle migliorie, il prezzo del fondo che viene corrisposto al proprietario, praticamente si riduce ad una piccola cosa e non rappresenta certo un equo Commissione. Indubbiamente vi è, nella osservazione della Commisisone Giustizia, un fondamento sul quale invito la Commissione a riflettere.

PREARO. Mi scusi, onorevole Presidente, vorrei soffermarmi un attimo sulla capitalizzazione ottenuta moltiplicando per venti. Così facendo non si tiene conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche del fondo, vicinanza dei mercati, comodità, ecc.! Nelle capitalizzazioni, quando si determina il tasso, si tiene condo di questi dati.

Il tasso di capitalizzazione aumenta o diminuisce a seconda delle condizioni intrinseche o estrinseche del fondo. Insomma, non mi sembra che per la capitalizzazione il venti se applicato meccanicamente, sia il moltiplicatore giusto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Prearo, si fa una capitalizzazione del venti perché la legge generale sull'affrancazione stabilisce questo criterio in riferimento al tasso legale. Vi prego di considerare, comunque, onorevoli colleghi, che la difficoltà di questa legge consiste nel fatto che, con essa, si attua un trasferimento di proprietà dal concedente al colono. Bisogna dare al proprietario, a norma di Costituzione, un prezzo che rappresenti un corrispettivo equo. La difficoltà di questa legge, anche dal punto di vista costituzionale, sta proprio nella ricerca di questo equo corrispettivo. Questa è l'osservazione fattaci dalla

Commissione Giustizia, che, secondo me, come osservazione di massima, è esatta.

COMPAGNONI. Desidero intervenire su questo articolo 4, perché, come abbiamo avuto occasione già di discutere nelle precedenti sedute, ritengo che le preoccupazioni testé prospettate siano prive di fondamento. Dico subito che noi, con questa legge, non vogliamo arrivare all'esproprio dei concedenti (senza indennità) e mi pare del resto che il provvedimento, così come è stato elaborato, sia lungi dal correre questo rischio. Però mi pare che, se noi vogliamo stabilire dei criteri di equità in questa affrancazione, così come siamo stati sollecitati a fare dalla Commissione Giustizia, dobbiamo fare in modo che vi sia una differenza tra il prezzo di affrancazione e il prezzo del terreno a libero mercato. Se è vero che noi non vogliamo arrivare all'esproprio è anche vero che dobbiamo riconoscere al miglioratario – il quale, attraverso il lavoro, gli investimenti e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, ha acquistato dei diritti su quel fondo – il diritto di poterlo ottenere a condizioni vantaggiose rispetto a quelle che incontrerebbe acquistando il terreno al libero mercato. E la cosa migliore per poter avere degli elementi di giudizio non è tanto quello di lasciarci suggestionare dalle raccomandazioni degli uni e dalle preoccupazioni degli altri, ma di ricorrere a degli esempi pratici. L'affrancazione avviene sulla base dell'articolo 2 della legge, richiamata dal Presidente della Commissione, del 1925, la 998.

Cosa dice l'articolo 2 ?

Il prezzo di affrancazione si determina, capitalizzando sulla base degli interessi legali la somma dovuta per le prestazioni in denaro, ovvero per quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consiste.

L'articolo 5 precisa, al secondo comma, che se il canone consiste in una quota di derrate, per potere determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, la quota stessa deve essere ridotta a una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità date nell'ultimo decennio. Nel caso che la divisione si effettui in ragione di un quarto al concedente e tre quarti al miglioratario, oppure nei casi in cui essa si effettui in ragione di un terzo o due terzi e della metà, quando andiamo a fare la media decennale, dato che ci troviamo di fronte a un decennio, in cui i prezzi di un prodotto devono essere considerati allo stesso livello di quelli che corrono oggi sul mercato, noi vediamo che il canone oscilla dalle 40 alle 60.000 lire per ettaro. Vale a dire che la media decennale delle quote dei diversi prodotti del fondo, che il miglioratario ha corrisposto al concedente, tradotta in moneta corrente, porta il canone dalle 40 alle 60.000 lire.

PRESIDENTE, *Relatore*. Diciamo 50.

COMPAGNONI. Con una legge, che porta il prezzo di affrancazione a un milione o a 800.000 lire per ettaro, noi abbiamo riconosciuto al colono miglioratario un semplice diritto di prelazione. Se pensiamo che i prezzi dei terreni oscillano dalle 600 alle 900.000 lire per i vigneti del Gran Colle Viterbese, dalle 750.000 a un miione e 350.000 lire per i terreni di Vetralla, da 750.000 a un milione e 100.000 lire per i terreni della Valle del Sacco, con una media generale di 825.000 lire ad ettaro, noi non diamo alcun riconoscimento al colono miglioratario per impianti che lui e lui soltanto ha realizzato, ma gli facciamo pagare una somma addirittura superiore allo stesso valore del fondo.

Quindi, se togliamo dalle 900.000 lire o da un milione 300 o 400.000 lire, abbiamo un prezzo di affrancazione, che è ancora troppo elevato.

Un prezzo, che non è equo per il contadino, ma è eccessivamente favorevole per il concedente.

TRUZZI. È difficile giudicare di queste cose, perché si tratta di conti fatti caso per caso.

COMPAGNONI. Onorevole Truzzi, questi conti li ho fatti già nelle precedenti sedute; ho passato all'onorevole Presidente anche alcuni conteggi di alcune aziende prese a caso, e da tali conteggi queste cose risultano con evidenza. Ma tutto questo l'abbiamo gia fatto da mesi e mesi! Se si fosse voluto controllare questi conteggi, lo si poteva fare!

DANIELE. Io penso che la discussione non possa essere avviata sulla base di cifre che possono essere indicative soltanto per determinate zone, ma debba essere condotta sulla base di principî e di concetti di carattere generale. A me sembra sommamente ingiusto che il valore del terreno debba essere commisurato in base alla quota che il proprietario riceve annualmente; si dovrebbe tener presente che una parte delle migliorie poteva spettare al proprietario. Ma se noi adesso trasformiamo completamente il tipo di contratto in enfiteusi, allora cambia completamente il sistema di valutazione, perché non è vero che quel valore *X* che viene determinato in base alla legge del 1925 rappresenti il valore effettivo del contratto, è in rapporto alla quota che il proprietario riceve, per

esempio, un terzo o un quarto, tenendo presente che una parte delle migliorie sono di sua spettanza; per cui, se egli manda via il colono o il colono se ne va, egli deve pagare soltanto un terzo o un quarto di migliorie; ma se noi ora vogliamo cambiare il tipo di contratto, noi dobbiamo partire per lo meno della valutazione reale del fondo, ciò che eventualmente potrebbe esser fatto in base alla valutazione automatica della legge del 1958, in base al reddito catastale, ma non possiamo noi fermarci su delle cifre che rappresentano soltanto una valutazione della spettanza del proprietario negli ultimi dieci anni, per cui può darsi benissimo che si tratti di terreno particolarmente fertile: in tal caso non sappiamo qual è il valore fondiario del fondo che potrà anche raggiungere quelle cifre, ma io non credo che, come media di carattere generale, nel Lazio, si possano capitalizzare quelle cifre. Ma se vi è un valore capitale formato su di una quota parte inferiore a quella che il proprietario effettivamente dovrebbe ricevere, se non si tenesse conto delle migliorie che anno per anno vengono pagate in base appunto ad una diminuzione, allora si dovrebbe arrivare per lo meno alla divisione a metà. Come si fa per il soprassuolo, così si dovrebbe fare per il suolo: si dovrebbe dividere a metà. Invece il proprietario, annualmente, rinunzia ad una parte del suo prodotto, appunto per pagare gradualmente le migliorie del colono. È assurda, secondo me, valutare il terreno in questo modo e contrapporre poi tutte le migliorie dell'altra parte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, indubbiamente questo, secondo me, è il punto più delicato della legge, perché si tratta di cercare l'equo corrispettivo, l'equo compenso sulla quale la legge stessa deve fondarsi.

DE LEONARDIS. Onorevoli colleghi volevo fare questa proposta. Vi è, fra le altre osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Giustizia quella relativa alla estensione a tutta l'Italia di questa disciplina.

Oltre a questa difficoltà, noi siamo tutti preoccupati, dall'una e dall'altra parte, di assegnare un compenso, che sia equo sia per il colono, sia per il concedente.

Potrebbe anche darsi che il meccanismo predisposto non risponda allo scopo. Come ha detto l'onorevole Compagnoni, si potrebbe verificare, in alcuni casi, che il prezzo di affrancazione sia abbastanza pesante rispetto al valore comune di commercio del terreno. Io proporrei di procedere all'approvazione degli altri articoli del testo unificato mentre i deputati più competenti potrebbero incontrarsi per tentare o di rettificare il meccanismo attuale o di creare un altro meccanismo per determinare il capitale di affrancazione.

MICELI. D'accordo, ognuno rifletta.

AVOLIO. Se quanto l'onorevole De Leonardis propone è necessario per arrivare a un accordo reale, dato che questo mi sembra che sia il punto fondamentale della legge, desidero esprimere la mia opinione e quella del mio gruppo: sono totalmente d'accordo con le considerazioni che, a questo proposito ha svolto l'onorevole Compagnoni. Desidero, cioè, confermare questo: che il fine che la legge si propone non può essere che uno solo: quello di consentire l'affrancazione di questi terreni da parte dei coloni miglioratari a condizioni vantaggiose per essi. Noi ci troviamo di fronte a un concetto analogo a quello che abbiamo definito nel corso della discussione della legge sull'equo canone. Anche qui si tratta di trovare un punto intermedio equo per il contadino, che deve affrancare, ed equo per il concedente, che deve consentire l'affrancazione. Però, quale è il principio che deve presiedere alla definizione del termine: « equo » ? A mio avviso, deve essere prevalente l'interesse del contadino a meno che non vogliamo eludere la sostanza, il fine, che la legge si propone. Deve essere prevalente per una serie di considerazioni, che io non voglio svolgere questa mattina, ma che sono state ampiamente documentate nel corso della riunione della Commissione. Deve essere prevalente perché il contadino ha fatto dei miglioramenti, ha sacrificato la sua vita in questo fondo, vi ha apportato il frutto del suo lavoro, della sua intelligenza, della sua economia. Deve essere equo per il contadino anche per una considerazione di carattere politico-sociale.

Noi andiamo incontro a una struttura agricola – per ammissione del Governo – a una struttura agricola fondata sulla impresa e sulla proprietà familiare. Ora dobbiamo fare una legge che consenta questo principio, perciò la norma, che noi dobbiamo approvare, deve essere tesa a scoraggiare la proprietà e a favorire l'impresa familiare. E questo criterio ci sarà, se nel concetto di equo facciamo avere una prevalenza all'interesse del contadino. Altrimenti, ci troveremmo di fronte a quegli inconvenienti, che poco fa l'onorevole Compagnoni ci ha documentato, e, cioè, che il contadino, accettando questo criterio astratto di equità, viene a trovarsi nella necessità di pagare il fondo più di quanto lo do-

vrebbe pagare se lo acquistasse al mercato libero. Allora, non ci sarebbe neppure bisogno di fare una legge. Basterebbe l'applicazione delle norme del Codice civile. Basterebbe un articolo unico, che assicuri al contadino il diritto di prelazione. Un siffatto criterio dell'equità verrebbe a sconvolgere il fine, per il quale ci siamo adoperati nel fare questa legge.

Ecco perché io insisto che, accettando la proposta dell'onorevole De Leonardis, si tenga presente che i criteri che debbono essere alla base di un possibile accordo non possono essere disgiunti dal concetto di equità. Noi facciamo ogni sforzo per assicurare il giusto diritto del contadino alla affrancazione in termini di favore per lui e per la sua famiglia.

MICELI. Non voglio entrare nel merito, perché sono d'accordo sulla sospensiva, ma voglio esprimere il mio parere.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per arrivare al merito bisognerà costituire il Comitato ristretto.

MICELI. Noi non facciamo una legge astratta. Il criterio che deve presiedere a questa nuova formulazione deve essere un criterio concreto. Perciò vorrei parlare di un criterio strettamente economico, direi tecnico. Attualmente, se noi vogliamo valutare, in modo quasi automatico, il prezzo di un terreno, come ci regoliamo? In base ad uno dei criteri – non il solo – noi prendiamo il reddito netto. Che cos'è? L'affitto depurato dalle tasse. Oppure prendiamo le quote di colonìa...

PRESIDENTE, *Relatore*. Scusi, onorevole Miceli, non ho ben capito, la pregherei di ripetere.

MICELI. Se noi volessimo valutare, al di fuori di questa legge, il reddito di un terreno, noi, che cosa dovremmo fare? Uno dei metodi – non il solo – dell'estimo, è quello di prendere il reddito netto e capitalizzarlo. Il reddito netto, che cosa è? È il fitto o la quota di colonìa o di mezzadria spettante al concedente, depurato dalle spese.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il beneficio fondiario.

MICELI. Sì. In questo caso, noi seguiamo questo sistema per la determinazione del prezzo del terreno o ne seguiamo un altro? Noi ne seguiamo uno più vantaggioso, perché noi prendiamo il beneficio; poi vediamo che cosa riceve attualmente il proprietario o che cosa ha ricevuto negli ultimi dieci anni. Giustamente ha detto l'onorevole Daniele che si può trattare o di affittanza miglioraria o di colonìa miglioraria, cosa più semplice dell'affittanza. Che cosa ha ricevuto il concedente? Ha ricevuto un prezzo annuale. Noi che cosa facciamo? Capitalizziamo al 5 per cento questo beneficio fondario lordo. E moltiplicando per 20 questo beneficio fondiario lordo, non aumentiamo di molto il prezzo! Ma c'è di più. Allo stato attuale di abbandono dei terreni, di fuga dalle campagne...

DE LEONARDIS. Non è così!

MICELI. ...Io parlo in generale... Allo stato attuale, se viene applicato questo criterio, noi vediamo che il prezzo della terra teorico non trova rispondenza nel prezzo di mercato, per difetto! Perché il prezzo di mercato è al di sotto! Tanto è vero che negli annuari si legge che la capitalizzazione è del 3 per cento per i terreni, non più del 5 per cento!

Quindi noi applichiamo il 5 per cento invece del 3 per cento, e applichiamo questo 5 per cento su un reddito o beneficio fondiario lordo anziché netto! Ora questo porta, in partenza, molto al di sopra della valutazione effettiva – a mio parere – il prezzo del terreno. Ma poi, si tratta di un terreno qualsiasi? Questo è un terreno costruito, dal punto di vista agrario, dal miglioratario, perché l'applicazione di questo criterio presuppone che si tratta di coloni miglioratari riconosciuti. E allora facciamo il caso del proprietario che attualmente (nell'ultimo o negli ultimi due anni) ha percepito una quota di prodotto del vigneto: era quello il suo patrimonio fondiario iniziale, che noi capitalizziamo, era quello il suo originario patrimonio fondiario? No, evidentemente, era un altro. Quindi noi capitalizziamo a favore del proprietario. Per questi motivi io ritengo – e concludo – che la determinazione dell'articolo 3, che noi abbiamo approvato, è una determinazione in eccesso a vantaggio del proprietario, e noi intanto l'abbiamo approvato in quanto eravamo sicuri che vi sarebbe poi stata una determinazione integrativa nell'articolo 4 consistente nella detrazione delle migliorie. Se noi vogliamo trasformare queste in enfiteusi, non possiamo far pagare questo pedaggio, perché noi riconosciamo che, a parte la forma, qui si tratta di contratti miglioratari. Noi non vogliamo far pagare un pedaggio. Per questo io dico che noi possiamo accettare l'articolo 3 come l'abbiamo votato, se non vi è un adeguato articolo 4. Unica preoccupazione: che, facendo tutte queste operazioni, il proprietario verrebbe a per-

cepire o una parte trascurabile del valore del fondo o una parte teoricamente anche negativa in senso algebrico. Ma se noi, alla fine dell'articolo 4 prevederemo un minimo che, fatte tutte queste operazioni, il proprietario deve per forza ricevere, noi ci mettiamo a posto con quanto ci ha suggerito la Commissione Giustizia. Quindi, per me, il vero criterio, non è quello di modificare tutto quello di modificare tutto quello che abbiamo fatto, ma di aggiungere all'articolo 4 un minimo al di sotto del quale il proprietario non possa percepire: riferito al fondo come era, alla sua ubicazione, al suo stato.

DE LEONARDIS. Vorrei fare rilevare al collega Avolio che tutta questa legge si riferisce a due parti: la prima parte è a vantaggio del contadino, ossia si tratta di devolvere contratti di natura personale in contratti di natura reale: noi, *ope legis*, creiamo l'enfiteusi

Insomma, la proprietà del fondo, che è di pertinenza del proprietario, la trasferiamo, con questa legge, sostanzialmente al miglioratario.

MICELI. Questo è il regalo, che gli facciamo secondo lei, e per il quale egli deve pagare!

DE LEONARDIS. L'ordinamento giuridico dello Stato bisogna rispettarlo, onorevole Miceli, perché tutte le considerazioni di parte, tutte le impostazioni, debbono cedere di fronte a un dettato costituzionale, che viene invocato in questo momento da parte nostra.

Sono due le considerazioni dal punto di vista giuridico: l'onorevole Gomez D'Ayala, che ha studiato nella mia stessa Università e che ha una formazione giuridica certamente migliore della mia, ma, comunque, ispirata agli stessi criteri, deve riconoscere che quel che si fa con questa legge rappresenta un fatto notevolissimo dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista pratico.

Noi faremmo due cose: nella prima parte della legge, il colono non paga niente in quanto il passaggio avviene gratuitamente per legge; nella seconda parte, bisogna che il colono paghi un equo compenso al fine di avere il beneficio.

AVOLIO. A questo mi sono riferito nel concetto sull'equo compenso.

DE LEONARDIS. Non si possono separare i due aspetti nel provvedimento.

Se il colono ritrae un beneficio da questa trasformazione *ope legis*, bisogna tenerne conto, informandosi a un criterio di equità per tutto il resto

Come ho detto prima, non è giusto che il colono debba pagare il terreno più di quanto esso valga al mercato libero, né, d'altra parte, ritengo giusto che il proprietario, che nell'affrancazione deve alienare il fondo, debba percepire un compenso non equo.

Questo è il criterio che ci deve guidare nella ricerca del meccanismo idoneo a conciliare le due istanze e ad avviare alla prospettata applicazione della legge su tutto il territorio nazionale.

Proporrei perciò che si approvassero gli articoli 5 e 6, ma mi avvedo che il secondo comma dell'articolo 5 fa riferimento all'articolo 4 e deve perciò essere, con l'articolo 4, accantonato

AVOLIO. Brevissimamente. Siccome l'onorevole De Leonardis ha fatto riferimento a questa seconda parte, io consento con tutte le considerazioni di carattere generale svolte e sulla divisione in due della legge. Però noi non possiamo non tener conto che in questo momento stiamo affrontando la seconda parte della legge. Facendo riferimento a questa prima parte, sulla quale consentiamo tutti, dovremmo consentire anche sulla seconda parte. Questo concetto l'abbiamo già affrontato quando abbiamo approvato la legge sull'equo canone. Io faccio una analogia. È chiaro che i problemi sono di natura diversa, ma una analogia si può ugualmente stabilire perché le cose non sono completamente dissimili. Il concetto di equità che presiede sia all'una che all'altra, mi pare che sia identico, almeno nella valutazione che ne dobbiamo fare. In quel caso la Corte costituzionale non ha eccepito nulla: non ha eccepito, a questo riguardo, nulla perché è il legislatore che stabilisce i criteri dell'equità. La equità, secondo noi, è quella che appunto favorisce, in questo contesto economico-sociale del paese, il contadino diretto-coltivatore e non la proprietà. Questo non significa che non sia equo, per tali considerazioni, questo concetto. A parer mio – posso anche sbagliare, non pretendo di possedere la verità assoluta – quest ostesso criterio e concetto deve presiedere alla formulazione di questo articolo.

DANIELE. Desidero fare un'osservazione al collega onorevole Miceli, cioè entrare nell'argomento dal punto di vista tecnico. Egli dice che la valutazione del fondo si fa in base alla media del canone che il proprietario riceve. E quello corrisponde all'incirca – o dovrebbe corrispondere – al prezzo di mercato, variando il saggio di capitalizzazione. Ora a

me sembra che proprio in questo modo, se è vero che il prezzo di mercato corrisponde al canone corrisposto dal contadino, noi diamo una prova patente della notevole spoliazione che si fa nei confronti del proprietario.

Se un proprietario, l'anno scorso, ha venduto quel fondo, supponiamo, ad un milione l'ettaro, capitalizzando al 5 per cento, noi, in seguito a questa legge, dal milione dobbiamo togliere tutte le migliorie, che potranno essere 5 o 600.000 lire...

COMPAGNONI. Il proprietario deve togliere sempre le migliorie!

GOMEZ D'AYALA. Le osservazioni fatte all'inizio della discussione dal collega onorevole Compagnoni erano poi state superate nel corso della discussione e si era, per questo, giunti ad una certa formulazione dell'articolo 4. Si è riaperta la discussione soltanto perché, partendo dalla considerazione di alcune ipotesi concrete, si supponeva o si temeva che si potessero determinare dei casi in cui l'indennizzo spettante al proprietario fosse inferiore a quello dovutogli oppure potesse essere annullato dal valore delle migliorie apportate.

Se questo è il punto di partenza, secondo me, non possiamo oggi riaprire la discussione sull'ordinamento giuridico, sulla costituzionalità, anche perché su questo terreno abbiamo molte cose da dire. Siamo in tema di certe leggi fondiarie che si inquadrano in una certa linea di riforme, di liquidazione di vecchi rapporti, che tutti quanti accettiamo. Se questo è vero, io concordo pienamente con il rilievo che faceva il collega onorevole Miceli, secondo il quale noi, mantenendo fermo il criterio già previsto dall'articolo 4, dovremmo trovare – agevolando così il lavoro del Comitato ristretto – una formula che garantisca, in ogni caso, al concedente, un indennizzo minimo (un equo compenso), che corrisponda appunto all'invocato criterio di equità.

Ed io credo che, se decidessimo di soprassedere per ora all'esame dell'articolo 4 e delle questioni con esso connesse, se si formasse un Comitato ristretto con l'impegno che alla prossima seduta esso porti le sue conclusioni, noi potremmo agevolmente giungere ad una conclusione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi pare che questa sia l'intenzione comune: di assicurare cioè un equo corrispettivo, nella cui determinazione si tenga conto degli apporti di entrambe le parti. Perciò, su questo accordo, sospenderei la discussione dell'articolo 4 demandandone la definizione ad un Comitato ristretto, del quale chiamo a far parte i deputati Germani, Relatore, De Leonardis, Avolio, Compagnoni, Gomez D'Ayala, Daniele, Bignardi e Sponziello.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 5 e lo pongo in votazione:

« Nei rapporti di miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto può chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unità aziendale idonea ad una più razionale utilizzazione agraria, adeguata alla capacità lavorativa della sua famiglia secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, nella nuova formulazione predisposta dalla Commissione:

« Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo ».

Rammento alla Commissione che, in data 10 ottobre 1962, la Commissione stessa ha ravvisato l'opportunità di estendere a queste fattispecie le agevolazioni tributarie disposte dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n 454 (Piano verde), chiedendo conseguentemente il parere della VI Commissione Finanze e tesoro che fu espresso in senso favorevole in data 30 ottobre 1962. Pongo pertanto in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'aggiunta delle parole: « nonché quelle disposte dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n 454 ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso:

« Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo nonché

quelle previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

(*È approvato*).

Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta dell'11 gennaio ...

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali » (4315):

Presenti	36
Votanti	23
Astenuti	13
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (4316):

Presenti	36
Votanti	23
Astenuti	13
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Anderlini, Bignardi, Bolla, Bonomi, Casati, Cattani, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, Franzo, Gerbino, Germani, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pucci Ernesto, Sangalli, Schiavon, Sodano, Truzzi e Vetrone

Si sono astenuti:

Avolio, Bardini, Bianco, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Ferrari Francesco, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno Michele, Miceli, Romagnoli, Speciale e Valori.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI